

## **Matrimonio senza confini**

Il nostro ufficio è spesso contatto da coniugi di diverse nazionalità, intenzionati a voler regolare i loro rapporti patrimoniali (vagyonjogi viszonyok).

Nella nostra serie di articoli illustriamo il Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio che realizza la cooperazione rafforzata nell'ambito della giurisdizione, della legge da applicare, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni straniere, in materia di regime patrimoniale dei coniugi (nel prosieguo e per brevità: Il regolamento)

Il regolamento troverà quindi applicazione ai rapporti giuridici con elementi di internazionalità, a prescindere dal fatto se l'Ungheria sia parte o meno della Convenzione.

### 1. Informazioni generali:

Il regolamento è stato adottato il 24 giugno 2016 congiuntamente al regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio in materia di regime patrimoniale delle unioni civili. I due regolamenti costituiscono un tutt'uno, sicché lo stato membro che ne volesse invocare gli effetti dell'uno, deve per forza applicare pure l'altro.

Entrambi i regolamenti contengono norme organiche e complete, regolanti sia il conflitto tra leggi da applicare, selezionando quella della fattispecie, sia gli aspetti legati alla giurisdizione, al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze estere.

Dal 29 gennaio 2016, i suddetti regolamenti trovano applicazione nei seguenti Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna e Svezia.

Mentre Ungheria, Danimarca, Estonia, Irlanda, Polonia, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia e Polonia non hanno aderito alle convenzioni.

È importante notare che poiché il regolamento è entrato in vigore solo nel gennaio 2019, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea non si è ancora pronunciata sulla sua applicazione o interpretazione, quindi vi è ancora giurisprudenza formatasi sulla materia.

Dal momento che l'Ungheria è tra quei paesi che ha optato di non aderire al regolamento, i tribunali nazionali non possono applicarli, ma ci possono essere casi in cui gli ungheresi che vivono all'estero scelgano di applicare il regolamento.

Nella prima parte della nostra esposizione, ci occuperemo degli aspetti legati al regime patrimoniale dei coniugi, alla giurisdizione, e alla legge da applicare a tali fattispecie.

### 2. Campo di applicazione e quadro concettuale del Regolamento:

#### i.) Il concetto di matrimonio, il regime patrimoniale

L'articolo 1 del regolamento stabilisce l'ambito di applicazione (hatály, de ez tárgyi hatály) della legge circoscrivendolo ai regimi strettamente patrimoniali tra i coniugi, rimanendo esclusi gli aspetti fiscali, doganali e amministrativi.

Bisogna specificare che il regolamento si occupa di disciplinare il rapporto tra persone legate da unioni civili formalmente trascritte nei pubblici registri. Per tanto si applicherebbe anche a unioni tra persone dello stesso sesso, purché tale coniugio abbia legittimazione nello stato membro ove venisse evocato il regolamento. È infatti discrezionalità del legislatore nazionale, sottratta alla materia del regolamento, la definizione del concetto di matrimonio.

ii) Il concetto di accordo/contratto patrimoniale tra coniugi

L'articolo 3 del regolamento definisce il regime patrimoniale come "l'insieme delle norme che regolano il regime patrimoniale dei coniugi, tra di loro o con i terzi, attinenti sia alla costanza del matrimonio, sia al suo scioglimento". L'accordo patrimoniale tra coniugi viene descritto poi come "l'accordo tra i coniugi (o persone civilmente unite) nel quale essi stabiliscono il loro regime patrimoniale". Le parti dell'accordo prevedere sia disposizioni cogenti, fonti di veri e proprio obblighi, sia norme programmatiche e quindi non vincolanti<sup>1</sup>.

iii) L'ambito di applicazione

Il Regolamento esclude espressamente dal suo ambito di applicazione diversi aspetti preliminari a quello patrimoniali.

Secondo l'articolo 1, comma 2 del Regolamento non si applica alla capacità giuridica dei coniugi, all'esistenza, alla validità o al riconoscimento del matrimonio. Sono altresì escluse le materie di natura successoria, coperte dall'applicazione di altri regolamenti UE. Dunque il regolamento in parola non riguarda gli aspetti patrimoniali *mortis causa* dei coniugi.

Sono inoltre escluse le materie matrimoniali, ancorché patrimoniali, ma legate a rapporti previdenziali o assistenziali tra i coniugi. Parimenti il regolamento non si applica all'ambito dei diritti reali e alle relative trascrizioni.

Nel resto di questo articolo, ci occuperemo della giurisdizione, della legge applicabile, della scelta della legge, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni.

---

<sup>1</sup> (18) È opportuno che l'ambito di applicazione del presente regolamento comprenda tutti gli aspetti di diritto civile dei regimi patrimoniali tra coniugi, riguardanti tanto la gestione quotidiana dei beni dei coniugi quanto la liquidazione del regime patrimoniale, in particolare, conseguenti alla separazione personale o alla morte di un coniuge. Ai fini del presente regolamento, il termine «regime patrimoniale tra coniugi» deve essere interpretato autonomamente e comprende non soltanto le norme alle quali i coniugi non possono derogare ma anche le norme facoltative eventualmente concordate dai coniugi in conformità alla legge applicabile, nonché le eventuali norme dispositive della legge applicabile. Esso comprende non soltanto il regime dei beni specificamente ed esclusivamente contemplato da determinate legislazioni nazionali in caso di matrimonio, ma anche tutti i rapporti patrimoniali, tra i coniugi e rispetto ai terzi, che derivano direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento dello stesso